

All'attenzione dei clienti dello **Studio Multiservizi**
All'attenzione di altre aziende a vario titolo interessate

Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) c.d. Decreto "Rilancio" è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Riportiamo le misure di principale interesse per imprese e lavoratori autonomi.

Proroga termini versamenti del mese di aprile e maggio:

Differimento al 16 settembre 2020 del termine per effettuare, in un'unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi, già prorogati al 30 giugno, in relazione ai mesi di aprile e maggio 2020, in caso di significative riduzioni di fatturato subite per effetto dell'emergenza COVID 19. In alternativa, il versamento può avvenire in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020.

N.B. Non sono stati contemplati però i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi, che quindi seguiranno le scadenze ordinarie.

Proroga versamenti ad Agenzia Entrate e Agenzia della Riscossione:

Vengono prorogati al 16 settembre i versamenti relativi a:

- Avvisi Bonari che avevano scadenza originaria dall'8 marzo al 31 maggio;
- Accertamenti con Adesione con originale scadenza dal 9 marzo al 31 maggio;
- Somme rateizzate dovute per le definizioni agevolate con originale scadenza dal 9 marzo al 31 maggio.

Vengono prorogate al 10 dicembre tutte le rate scadenti nel 2020 relative a Rottamazione-Ter e Saldo e Stralcio.

Nuova scadenza al 30 settembre per le cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Esenzione versamento saldo e primo acconto Irap:

Le imprese e gli esercenti arti e professioni con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 "solare" sono esclusi dall'obbligo di versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell'acconto IRAP 2020; rimane fermo il versamento dell'acconto dovuto per il 2019.

Indennità Inps aprile e maggio:

Viene confermata, l'indennità di 600 euro che è stata erogata nel mese di marzo a favore dei soggetti di cui all'articolo 27 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche per il mese di aprile. I beneficiari sono quindi gli stessi già previsti per il mese di marzo 2020:

- liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'A.G.O. (artigiani e commercianti);
- lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- operai agricoli a tempo determinato;
- lavoratori dello spettacolo.

Per quanto riguarda il mese di maggio, il decreto prevede l'aumento dell'indennità a 1.000 euro a favore solamente dei **liberi professionisti titolari di partita iva** attiva alla data di entrata in vigore del decreto (iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie) che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del

reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al **reddito** del secondo bimestre 2019 e dei **lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.)** (iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie) che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del presente decreto.
N.B. Si ricorda che i soggetti richiedenti dovranno autocertificare il nuovo requisito all'INPS.

L'indennità per aprile e maggio viene estesa anche a **nuovi beneficiari** non contemplati precedentemente nel Decreto "Cura Italia", si tratta dei:

- **lavoratori dipendenti stagionali** appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- **lavoratori intermittenti** (artt. 13-18 del D. Lgs. 81/15), che abbiano lavorato almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- **lavoratori autonomi, privi di partita IVA**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie diverse dalla G. S. INPS, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionali ex art. 2222 del c.c., e non avessero un contratto in essere al 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti al 23 febbraio 2020 alla Gestione Separata, con accredito nello stesso periodo di almeno un contributo mensile;
- **incaricati alle vendite a domicilio.**

Indennità ai professionisti iscritti agli ordini

Per l'erogazione delle indennità ai professionisti iscritti alle Casse previdenziali private per i mesi di aprile e maggio 2020 è necessario attendere l'adozione del Decreto Interministeriale.

Contributo a fondo perduto per imprese, anche agricole, e titolari di reddito di lavoro autonomo (ad eccezione dei professionisti con casse private e dei soggetti che percepiscono indennità di cui agli artt. 27 e 38 del DL 18/2020):

Per i soggetti esercenti attività di impresa (società di capitali; società di persone; Enti non commerciali che svolgono anche attività di impresa), anche agricola, ed i titolari di reddito di lavoro autonomo (ad eccezione di: liberi professionisti con casse private; liberi professionisti titolari di partita IVA e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) iscritti alla Gestione separata; lavoratori dello spettacolo) con fatturato nell'ultimo periodo d'imposta inferiore a 5 milioni di euro, viene previsto un contributo a fondo perduto. Il contributo spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

N.B. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

L'ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata (per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche), come segue:

- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nell'ultimo periodo d'imposta;
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nell'ultimo periodo d'imposta;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell'ultimo periodo d'imposta.

Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto

in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario, previa istanza da presentare entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica secondo quanto sarà previsto da apposito provvedimento.

Detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica:

È incrementata al 110% l'aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, nel caso le spese siano sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, prevedendo altresì che l'agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.

Credito d'imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro:

Viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite di 80 mila euro, per la realizzazione degli interventi richiesti dalle prescrizioni sanitarie e dalle misure di contenimento contro la diffusione da COVID-19.

Credito d'imposta per sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione:

Viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Credito d'imposta sulle locazioni:

Viene riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'importo dei canoni versati nei mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale) pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione **effettivamente pagato**.

Tale credito riguarda **tutte le locazioni di immobili non abitativi** - non solo quelli di categoria C/1 e spetta a tutti i soggetti esercenti attività d'impresa e professionale con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta 2019. Il credito d'imposta spetterà a condizione che i conduttori esercenti attività economica abbiano subito una **diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi nel mese di riferimento di **almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente**.

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, il credito d'imposta spetterà invece nella misura del 30% dei canoni effettivamente pagati.

Il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

Ne beneficeranno anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Va precisato inoltre che è prevista una NON cumulabilità del credito in oggetto con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del Decreto "Cura Italia" (che prevedeva un credito di imposta per i soli immobili cat. C/1).

Per tutte le disposizioni applicative è necessario attendere il relativo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

N.B. Considerato il riferimento agli immobili destinati allo svolgimento di attività commerciale, e nonostante il riferimento all'uso non abitativo, si presume rientrino nell'agevolazione anche tutte le strutture ricettive extralberghiere. Bisognerà attendere in ogni caso un ulteriore chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.